

# Testo Integrato

\* \* \* \* \*

## REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE

### ART. 1

---

#### Contributo soggettivo

**1.1** Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:

- a) reddito sino **ad Euro 74.350,00**: 10 per cento;
- b) reddito eccedente **Euro 74.350,00**: 3,5 per cento.

**1.2** È in ogni caso dovuto un contributo minimo di **Euro 1.395,00**.

**1.3** Il contributo di cui al primo comma è dovuto anche dagli iscritti soci di società di ingegneria ex lege n. 415/98 o comunque società di capitali che svolgono attività tecnico-ingegneristiche da calcolarsi sugli utili percepiti.

**1.4** Il contributo di cui al comma 1 è dovuto anche dai pensionati che godano di pensione a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione. In questo caso **il contributo minimo di cui al comma 2 del presente articolo è ridotto ad 1/3**.

**1.5** Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa il contributo di cui sopra è ridotto ad 1/3 per i primi due anni di iscrizione e a 2/3 per i successivi tre anni. Tale beneficio è riconosciuto fino al compimento del trentesimo anno di età. Per i geometri praticanti iscritti alla Cassa è dovuto il solo contributo minimo determinato nella misura di 1/3 della contribuzione soggettiva obbligatoria minima.

**1.6** Il contributo soggettivo è deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF alle condizioni previste dall'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni.

**1.7** Tutti gli importi previsti dal presente articolo sono riferiti all'anno **2002**; per gli anni successivi si applicano le disposizioni di cui agli art. 4 e 5.

### ART. 2

---

#### Contributo integrativo

**2.1** Gli iscritti all'Albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, ripetibile sul committente, e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo.

**2.2** Le associazioni o società di professionisti e similari devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'Albo dei geometri. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato sulla quota del volume d'affari dell'associazione o società corrispondente pari alla percentuale sugli utili spettanti al professionista stesso.

**2.3** **Le società di ingegneria ex lege n. 415/98 o comunque le società di capitali di cui facciano parte i geometri che svolgono attività tecnico-ingegneristiche sono tenute ad applicare la maggiorazione di cui al comma 1 sull'attività professionale svolta e a versarne il relativo ammontare alla Cassa.**

**2.4** Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al comma 1, un importo minimo corrispondente a quello risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a **otto** volte il contributo minimo di cui all'art. 1, comma 2, dovuto per l'anno stesso.

**2.5** Salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 5, la maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del **4 per cento**.

**2.6** La maggiorazione percentuale ed il volume di affari di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale. Il contributo integrativo, che non è soggetto ad IRPEF e che non concorre alla formazione del reddito professionale è disciplinato, ai fini dell'applicazione dell'IVA, dall'art. 16 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85

---

### ART. 3

## Agevolazioni per i nuovi diplomati

**3.1** L'importo minimo di cui alle disposizioni dell'art. 2, comma 4, non si applica nei confronti dei geometri **che iniziano la professione** e che beneficiano della riduzione prevista dall'art. 1, comma 5.

---

### ART. 4

## Variabilità dei contributi

**4.1** Le percentuali e il contributo minimo di cui all'art. 1, **commi 1 e 2**, devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a coprire tutte le uscite e alla integrazione della riserva legale.

**4.2** Le percentuali possono essere diminuite, se le risultanze del bilancio tecnico di cui al successivo comma 3 lo consentono, quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per la riserva legale, oppure quando la riserva legale ha raggiunto almeno l'ammontare di cinque annualità delle pensioni erogate.

**4.3** Le suddette percentuali ed il contributo minimo possono essere variati altresì in relazione alle risultanze del bilancio tecnico che dovrà essere redatto nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 20 dello Statuto, tenendo conto anche della riserva legale.

4.4 La percentuale ed il contributo minimo di cui all'art. 1, **commi 1 e 2**, possono essere variati annualmente con la procedura prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con effetto dalla data stabilita dalla delibera.

4.5 La percentuale di cui all'art. 2 non può eccedere il 5 per cento e può essere variata annualmente con la procedura prevista dall'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4.6 I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati **su proposta** del Consiglio di Amministrazione della Cassa e sono resi noti tramite la stampa di categoria, oltre che pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4.7 Ai fini dell'equilibrio della gestione rimane fermo quanto disposto dal presente articolo.

---

## ART. 5

---

### Rivalutazione dei redditi e dei contributi

5.1 Con la procedura prevista dall'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di cui all'art. 25, commi 1 e 3 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza, sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 1, comma 1, **nonché il volume di affari professionale di cui all'art. 3, comma 8, del Regolamento di Previdenza** con arrotondamento ai **50 Euro** più vicini e il contributo minimo di cui all'art. 1, comma 2 con arrotondamento dei relativi importi ai **5 Euro** più vicini.

---

## ART. 6

---

### Comunicazioni obbligatorie alla Cassa

6.1 Gli iscritti agli Albi dei geometri devono comunicare, nei termini e con le modalità di cui ai successivi artt. 10 e 15, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 1 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'art. 2 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inoltrata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere gli elementi previsti ai successivi artt. 13 e 14.

6.2 Relativamente al volume di affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti e similari, si applicano i criteri di cui all'art. 2, comma 2. **Le società di ingegneria ex lege n. 415/98 o comunque le società di capitali che svolgono attività tecnico-ingegneristiche di cui facciano parte i geometri devono comunicare alla Cassa, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, il volume di affari complessivo della società stessa, nonché la quota parte derivante dall'attività professionale svolta.**

6.3 In caso di morte, la denuncia di cui al comma 1, ove non sia stata presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti, così come definiti dall'art. 1 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza, o dagli eredi, entro due mesi dalla data in cui ne ricevono la richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

6.4 Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele è tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, **una sanzione** pari ai contributi stessi. La sanzione per omessa denuncia o infedele dichiarazione non potrà

comunque essere inferiore al 40 per cento dell'importo del contributo minimo di cui all'art. 1, comma 2.

**6.5 Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte a :**

- **1% se la dichiarazione viene inoltrata o rettificata entro i primi tre giorni;**
- **5% se la dichiarazione viene inoltrata o rettificata tra il quarto e il trentesimo giorno;**
- **25% se la comunicazione o la rettifica è inoltrata entro novanta giorni dalla scadenza del termine, fermo il disposto di cui all'art. 7, comma 1.**

**6.6** L'omissione, il ritardo superiore a novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono grave infrazione disciplinare, che comporta in caso di recidiva la cancellazione dall'Albo.

**6.7** Il Consiglio del Collegio professionale competente, su richiesta della Cassa, è tenuto ad adottare provvedimento di cancellazione dall'Albo con i termini e la procedura previsti dall'art. 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

**6.8** L'interessato può interrompere la procedura, in ogni momento prima dell'adozione della deliberazione collegiale di cancellazione, presentando la denuncia anche se oltre i termini.

**6.9** Si intende ritardata la denuncia presentata o spedita a mezzo lettera raccomandata entro il novantesimo giorno della data fissata dal comma 1 per la presentazione.

**6.10** Trascorso il termine di cui al precedente comma, la denuncia si intende omessa a tutti gli effetti.

**6.11** Si intende infedele la denuncia resa alla Cassa in difformità con quanto dichiarato ai competenti uffici ai fini IRPEF o ai fini IVA.

**6.12** Il Consiglio di Amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere inoltrata la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con Regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e dell'art. 8.

**6.13** Entro il mese di gennaio di ciascun anno i Consigli dei Collegi devono comunicare alla Cassa l'elenco delle variazioni degli iscritti agli Albi. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa determina le modalità e i termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

**6.14** La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni concernenti gli iscritti all'Albo ed i pensionati a carico della Cassa.

**6.15** Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, è consentito presentare una dichiarazione provvisoria del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare la dichiarazione definitiva nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

**6.16** Termini e modalità di compilazione e inoltro delle comunicazioni di cui al comma 1 possono essere modificati per motivate esigenze con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

## ART. 7

---

### Riduzione delle sanzioni

**7.1** Le sanzioni previste dall'art. 6, comma 4, per le dichiarazioni infedeli sono ridotte della metà, anche se applicate nella forma minima, in caso di rettifica spontanea o di adesione, entro 60 gg. dalla notifica, alla rettifica d'ufficio dei redditi dichiarati ai fini IRPEF ed IVA nel mod. 17, accompagnata dal contestuale pagamento delle somme dovute per contributi evasi e sanzioni, maggiorate di interessi ed oneri in conformità all'art. 8, comma 4.

**7.2** Tale riduzione è applicabile inoltre nei confronti dell'iscritto all'Albo inadempiente per impossibilità o impedimento derivante da malattia, calamità naturali od altre cause riconosciute dal Consiglio di Amministrazione della Cassa.

**7.3** L'entità della riduzione potrà essere maggiorata, nei casi di cui al comma 3, tenendo conto della recidività nelle infrazioni nonché in relazione alla entità del ritardo nella presentazione della comunicazione.

**7.4** Le sanzioni di cui all'art. 6, comma 4, relative alla omessa, tardiva od infedele comunicazione alla Cassa, non si applicano nei confronti degli eredi degli iscritti deceduti, anche se notificate alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche. Si escludono le situazioni debitorie, a tale titolo già definite, i cui pagamenti non sono ripetibili.

## ART. 8

---

### Pagamento dei contributi

**8.1** I contributi minimi di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 4, sono riscossi in due rate scadenti il 31 maggio e 31 luglio dell'anno di riferimento, mediante ruoli, bollettini postali e/o bancari o con qualsiasi altra modalità di riscossione idonea a garantire anche le procedure di riscossione coattiva delle morosità.

**8.2** Le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo di cui all'art. 1, commi 1 e 4 e art. 2, comma 4, dovute dagli iscritti alla Cassa e l'intera contribuzione integrativa dovuta dalla società di ingegneria ex lege n. 415/98 o comunque società di capitali tecnico-ingegneristiche sono versate contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 6, comma 4, entro il 15 settembre di ogni anno e comunque non prima di trenta giorni dal termine per la dichiarazioni annuali IRPEF per il contributo soggettivo ed IVA per il contributo integrativo.

**8.3** I pagamenti di cui ai commi precedenti, possono prevedere anche la possibilità di rateizzazione delle somme dovute con applicazione di interessi, la cui misura è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

**8.4** Il ritardo nei pagamenti di cui ai commi precedenti comporta la maggiorazione di cui all'art. 31 su quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

**8.5** Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione, e sono dovuti anche sulle somme di cui all'art. 6, comma 4.

**8.6** La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'art. 6 a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi in conformità alle vigenti disposizioni di legge e da porre in riscossione secondo **le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.**

**8.7** Ai fini della riscossione la Cassa può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

**8.8** Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate per motivate esigenze con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

---

## ART. 9

---

### Soggetti obbligati alla comunicazione

**9.1** La comunicazione **di cui all' art. 6** deve essere resa da tutti coloro che nell'anno di competenza risultano iscritti agli Albi professionali dei geometri.

**9.2** La comunicazione **di cui all'art. 6, comma 2,** deve essere presentata dalle società di ingegneria ex lege n. 415/98 o comunque dalle società di capitali tecnico ingegneristiche costituite da soci geometri iscritti all'Albo nell'anno di competenza.

---

## ART. 10

---

### Termine per l'invio della comunicazione

**10.1** Il termine per l'invio o la presentazione della comunicazione di cui all'art. 6 è **fissato per il 15 settembre di ogni anno e comunque non prima** di trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.

**10.2** Per qualsiasi modifica o slittamento della data iniziale o finale si applicano direttamente od in via analogica le disposizioni riguardanti le dichiarazioni annuali IRPEF.

**10.3** Ove disposizioni di carattere particolare stabiliscano scadenze differenziate in riferimento alle denunce ai fini IRPEF, il Consiglio di Amministrazione potrà adottare specifiche norme di applicazione ed unificazione dei termini per le comunicazioni alla Cassa.

---

## ART. 11

---

### Pubblicità delle modalità di comunicazione

**11.1** La Cassa può dare pubblicità dei termini e delle modalità per le comunicazioni con l'utilizzo dei quotidiani a diffusione nazionale ovvero disporre la pubblicazione sulla propria rivista o sulla stampa di categoria di avvisi riportanti i suddetti termini e le modalità di comunicazione, **nonché sul sito Internet.**

---

## ART. 12

---

### Modulo per la comunicazione

**12.1** La comunicazione di cui all'art. 6 deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Cassa **sia per gli iscritti che per le società di ingegneria.**

**12.2** La Cassa provvede a spedire, in tempo utile, prima della scadenza del termine, il modulo per la compilazione della comunicazione ad ogni iscritto agli Albi dei geometri **ed alle società di ingegneria**, secondo i dati in possesso della Cassa **oltre ad attivare la possibilità che il modello sia reperibile direttamente dall'apposito sito internet.**

**12.3** La Cassa provvede inoltre a spedire a ciascun Collegio dei geometri un certo quantitativo di moduli rapportato al numero degli iscritti.

**12.4** Qualora i moduli non siano ancora pervenuti al Collegio venti giorni prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 10, lo stesso Collegio dovrà richiedere immediatamente, per telegramma, una nuova spedizione e la Cassa provvederà a rispedirne il quantitativo necessario.

**12.5** L'iscritto, che non abbia ricevuto il modulo, è tenuto a ritirarlo tempestivamente **anche** presso il Collegio dei geometri o presso la Cassa.

**12.6** La mancata o intempestiva ricezione del modulo inviato dalla Cassa al singolo iscritto all'Albo **od alla società di ingegneria** non esonera comunque **questi ultimi** dall'obbligo di effettuare la prescritta comunicazione. La Giunta Esecutiva potrà ritenere valida la comunicazione non redatta sul modulo regolamentare, purché spedita o consegnata nei termini di legge e contenente tutti gli elementi essenziali di cui al successivo art. 13.

---

## ART. 13

---

### Elementi essenziali della comunicazione

**13.1** Sono elementi essenziali della comunicazione:

- la sufficiente identificazione del dichiarante;
- l'ammontare del reddito denunciato ai fini dell'IRPEF e del volume di affari ai fini IVA.

**13.2** Nel caso di omissione della sottoscrizione, di compilazione incompleta del modulo o di errore scusabile nella redazione dello stesso, **nonché di invio telematico della denuncia non accompagnata dal documento originale su supporto cartaceo** il dichiarante, su eventuale richiesta della Cassa a mezzo raccomandata A.R., è tenuto ad integrare la suddetta dichiarazione a mezzo raccomandata da spedirsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

**13.3** Nel caso di mancato riscontro con i chiarimenti richiesti, la dichiarazione incompleta, errata o non sottoscritta verrà ritenuta omessa a tutti gli effetti di legge.

---

## ART. 14

---

### Contenuto della comunicazione

**14.1** Il modulo, oltre ai dati essenziali previsti al precedente art. 13 e in conformità con le

indicazioni dei successivi articoli, può contenere anche la richiesta dei seguenti dati:

- a) sede del domicilio fiscale;
- b) codice fiscale;
- c) partita IVA;
- d) data di iscrizione all'Albo professionale;
- e) data di iscrizione alla Cassa;
- f) stato di famiglia;
- g) indicazioni di eventuali altre attività di lavoro autonomo o subordinato, imprenditoriale o commerciale svolte dal dichiarante;
- h) iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- i) eventuali ulteriori elementi necessari alla Cassa anche in conformità a quanto previsto dall'art. 46.

---

## ART. 15

---

### Modalità di inoltro della comunicazione

**15.1** I modelli debbono essere inviati alla Cassa a mezzo posta con raccomandata semplice, oppure consegnati alla Cassa stessa o al Collegio dei geometri di appartenenza che ne rilasciano ricevuta nominativa, numerata progressivamente e datata. **I modelli relativi alle società di ingegneria dovranno essere inviati alla Cassa a mezzo posta con raccomandata semplice.**

**La Cassa può disporre che l'invio della comunicazione possa avvenire tramite Internet senza la trasmissione della documentazione cartacea e fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 13, comma 2.**

**15.2** Ai fini dell'accertamento della tempestività dell'invio o della consegna, fa fede la data attestata dall'ufficio postale o riportata nella ricevuta rilasciata dalla Cassa o dal Collegio.

**15.3** I Collegi nella gestione delle comunicazioni dei redditi alla Cassa si atterranno ai seguenti criteri:

- a) all'atto del ricevimento delle comunicazioni dovranno effettuare le verifiche delle stesse, utilizzando i programmi predisposti e trasmessi dalla Cassa;
- b) in caso di errata o incompleta compilazione avviseranno il presentatore, fermo restando l'obbligo del ricevimento della comunicazione anche se non rettificata o non completata;
- c) alla presentazione della comunicazione i Collegi emetteranno ricevuta in triplice copia, nominativa, numerata progressivamente, datata e sottoscritta dal ricevente, annotando sul frontespizio della comunicazione la medesima numerazione progressiva riportata nella ricevuta. Una copia delle ricevute sarà consegnata al presentatore, una copia sarà inviata alla Cassa come alla successiva lettera e) e la terza copia sarà conservata agli atti dei Collegi;
- d) i Collegi provvederanno a fotocopiare il frontespizio delle comunicazioni ricevute, conservando la copia degli atti;
- e) nei dieci giorni successivi al termine legale di scadenza per la presentazione della comunicazione, i Collegi invieranno alla Cassa con plico raccomandato o assicurato:
  - gli originali delle comunicazioni presentate dagli iscritti;
  - le copie delle ricevute rilasciate come alla precedente lettera c);
  - l'elenco numerato dei nominativi dei presentatori in duplice copia;
  - l'eventuale supporto (dischetto) in cui sono riportati i dati delle comunicazioni (vedi precedente lettera a));
- f) la Cassa, a stretto giro di posta, restituirà ai Collegi una copia dell'elenco numerato dei nominativi dei presentatori, timbrato e sottoscritto per ricevuta;
- g) salvo quanto previsto all'art. 40, commi 7 e 8 del presente Regolamento, le comunicazioni non presentate nel termine regolare, precisato nel precedente art. 6, non possono essere ricevute dai



Collegi. Esse vanno spedite direttamente dall'interessato alla Cassa a mezzo raccomandata semplice.

---

## ART. 16

---

### Reddito da comunicare

**16.1** La comunicazione deve riguardare i redditi professionali imponibili relativi all'anno precedente e dichiarati ai fini dell'IRPEF nell'anno in corso per le prestazioni relative all'esercizio della libera professione.

**16.2** Se il reddito dichiarato ai fini IRPEF è stato negativo, il dichiarante deve indicare "zero".

**16.3** Per i professionisti associati o partecipanti a società professionali **comunque costituite, nonché per i professionisti soci di società di ingegneria** il reddito da dichiarare è quello di partecipazione, imputato al singolo professionista nella dichiarazione dei redditi presentata dall'associazione o dalla società, afferente le medesime, depurato dell'importo di altre eventuali quote di partecipazione relative ad attività diverse dall'esercizio della libera professione.

**16.4** Nella ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni **o società**, sia in modo autonomo, il reddito da dichiarare è costituito dalla somma dei redditi dichiarati come reddito di partecipazione e di quelli dichiarati come reddito individuale.

---

## ART. 17

---

### Volume d'affari da comunicare

**17.1** La comunicazione di cui all'art. 6 deve contenere anche:

- a) **il volume d'affari relativo all'esercizio della libera professione denunciato ai fini dell'IVA con l'apposita dichiarazione annuale nell'anno in corso;**
- b) **l'ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili e delle operazioni di cui all'art. 17, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni;**
- c) **il volume d'affari non imponibile ai sensi dell'art. 2, ultimo comma per le fatture emesse (ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 633/72 nel testo modificato dal D.P.R. n. 24/79) per attività diverse dalle prestazioni professionali;**
- d) **il volume annuale d'affari imponibile ai sensi dell'art. 2. L'importo da dichiarare è pari alla differenza fra il volume d'affari totale e quello non imponibile a - ( b+ c);**
- e) **la sommatoria degli importi delle ricevute e fatture non assoggettate all'IVA purché concernenti attività professionali.**

**17.2** Per le società di ingegneria ex lege n. 415/98 o comunque società di capitali tecnico-ingegneristiche la comunicazione deve contenere l'indicazione del volume di affari di cui al precedente art. 6, comma 2.

---

## ART. 18

---

### Determinazione dei contributi

**18.1** La comunicazione annuale obbligatoria, ai sensi dell'art. 6, deve contenere anche la determinazione dei contributi dovuti nonché gli estremi dei versamenti effettuati.

**18.2** A tale scopo, con il modulo vengono fornite opportune istruzioni per l'autoliquidazione dei contributi.

**18.3** In apposita tabella viene indicato il modo di calcolare i contributi ed il modo con cui questi devono essere pagati.

**18.4** In mancanza di espressa esenzione dagli oneri previdenziali stabilita per legge, la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 1, deve essere applicata su tutte le parcelle, ricevute o fatture emesse dagli iscritti all'Albo dei geometri per prestazioni professionali comprese quelle occasionali anche se il professionista non è detentore di partita IVA o se la prestazione per cui viene chiesto il compenso non è assoggettabile all'IVA. Quanto sopra vale altresì per le parcelle, ricevute o fatture emesse da associazioni o società professionali e similari cui appartengano geometri iscritti all'Albo.

---

## ART. 19

---

### Associazioni e società di professionisti

**19.1** Coloro che esercitano la professione, partecipando ad associazioni di professionisti o società professionali **comunque costituite**, devono provvedere anche alla presentazione di una comunicazione relativa alla entità dei redditi ed al volume d'affari dell'intera associazione.

**19.2** La Cassa predispone il modulo per le comunicazioni da parte delle associazioni fra professionisti o di altre forme di società esercenti l'attività professionale, anche di concerto con le altre Casse di Previdenza; il modulo va richiesto dai dichiaranti alla Cassa stessa o al Collegio di appartenenza.

**19.3** Le comunicazioni devono essere inviate con le medesime modalità previste dall'art. 15.

---

## ART. 20

---

### Contenuto del modulo associazioni o società di professionisti e delle società di ingegneria

**20.1** Il modulo per le associazioni o società di professionisti e similari deve contenere:

- a) la denominazione sociale (se esistente);
- b) il cognome e nome di tutti gli associati con l'indicazione degli Albi professionali di iscrizione;
- c) la sede dell'associazione o società di professionisti e similari;
- d) il numero di partita IVA dell'associazione o società di professionisti e similari;
- e) il numero di codice fiscale individuale, e matricola Cassa, dei singoli associati o soci iscritti all'Albo dei geometri.

**20.2** Il modulo deve inoltre contenere la specificazione:

- a) del volume d'affari dell'intera società o associazione;
- b) del reddito netto imponibile complessivo della società o associazione;
- c) della quota di competenza di ogni professionista iscritto all'Albo dei geometri.

**20.3** Per le società di ingegneria ex lege n. 415/98 o comunque società di capitali tecnico-ingegneristiche il modulo deve contenere:

- a) la denominazione sociale;
- b) la sede della società;
- c) il numero di partita IVA della società;
- d) nominativo dei soci geometri con l'indicazione della matricola della Cassa.

**20.4** Il modulo deve inoltre contenere:

- a) l'indicazione dell'intero volume di affari della società;
- b) del volume di affari complessivo dell'attività professionale dei soci geometri;
- c) della quota di partecipazione del singolo socio geometra.

---

## ART. 21

### Comunicazione tardiva

**21.1** Si ha comunicazione "tardiva" ai sensi dell'art. 6:

- a) se la comunicazione, non presentata né inviata nel termine di cui al precedente art. 10, viene resa in conformità al presente Regolamento entro e non oltre i successivi novanta giorni;
- b) se la comunicazione presentata nei termini, ma da considerarsi "omessa" perché mancante di uno degli elementi essenziali di cui all'art. 13, viene sostituita da altra, resa in conformità al presente Regolamento, entro e non oltre i novanta giorni successivi al termine di cui all'art. 10;
- c) se la comunicazione presentata nei termini, ma da considerarsi "infedele" ai sensi del successivo art. 23, viene sostituita da altra veritiera, resa in conformità al presente Regolamento, entro e non oltre i novanta giorni successivi al termine di cui all'art. 10.

**21.2** Nella ipotesi di cui ai precedenti punti a) o b) si intende per "evasione" la sommatoria delle differenze fra i contributi dovuti in base alla comunicazione "tardiva" e quelli minimi iscritti a ruolo come contributo soggettivo e integrativo.

**21.3** Nella ipotesi di cui al precedente punto c), si intende per evasione la sommatoria delle differenze fra i contributi dovuti in base alla comunicazione veritiera ma "tardiva" e quelli dovuti come contributo soggettivo e integrativo in relazione alla comunicazione resa nei termini.

---

## ART. 22

### Comunicazione omessa

**22.1** Si ha comunicazione "omessa" ai sensi dell'art. 6:

- a) se la comunicazione non è stata presentata o inviata alla Cassa entro e non oltre i novanta giorni successivi al termine di regolare inoltro, anche se resa successivamente dall'iscritto spontaneamente, ai sensi dell'art. 6, comma 8;
- b) se la comunicazione è resa nei termini regolari, ma priva di almeno uno degli elementi essenziali ai sensi del precedente art. 13.

**22.2** In caso di comunicazione “omessa”, ai sensi dei precedenti punti *a)* o *b)*, si intende per “evasione” la sommatoria delle differenze fra i contributi dovuti in base alla dichiarazione “omessa” e quelli minimi iscritti a ruolo come contributo soggettivo e integrativo.

**22.3** In caso di comunicazione omessa, si assume a tutti gli effetti, in via provvisoria, reddito pari a zero. Tale reddito, se non rettificato entro i termini di prescrizione di cui all’art. 45, con le modalità di cui all’art. 7, **comma 1**, sarà reso definitivo.

---

## ART. 23

---

### Comunicazione infedele

**23.1** Si ha comunicazione “infedele” ai sensi dell’art. 6 allorché sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- a) la denuncia resa alla Cassa sia difforme, per natura od entità del reddito professionale, da quanto dichiarato allo stesso titolo ai competenti uffici IRPEF o IVA o, comunque, non corrisponda al titolo di denuncia da effettuare ai sensi di legge;
- b) la difformità nella dichiarazione possa determinare un vantaggio per l’iscritto e/o un danno reale (attuale, effettivo) o potenziale (futuro o possibile) alla Cassa.

**23.2** In assenza di concomitanza delle condizioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* non si ha “infedele” comunicazione.

**23.3** In caso di comunicazione “infedele” si intende per “evasione” la sommatoria delle differenze fra i contributi dovuti in base alla dichiarazione veritiera, resa fuori termini o che doveva essere resa, e quelli dovuti come contributo soggettivo e integrativo in relazione alla comunicazione non veritiera.

**23.4** Ove la comunicazione “infedele” sia sostituita da altra veritiera ai sensi del precedente art. 21, punto *c)*, l’entità dell’evasione è determinata come dall’ultimo comma del citato art. 21.

---

## ART. 24

---

### Sanzioni per comunicazione tardiva

**24.1** In caso di comunicazione “tardiva”, ai sensi del precedente art. 21 si applica una sanzione pari a:

- a) 25% del contributo evaso con un minimo corrispondente al 10% dell’importo di cui all’art. 1, comma 2, relativo all’anno di comunicazione, più;
- b) interessi sulla somma di cui sopra, calcolati in conformità all’art. 8, comma 4 e norme richiamate.

---

## ART. 25

---

### Sanzioni per comunicazione omessa

**25.1** In caso di comunicazione “omessa” ai sensi del precedente art. 22 la Cassa, in via provvisoria, applica una sanzione pari a:

- a) 40% dell’importo di cui all’art. 1, comma 2, relativo all’anno in cui doveva essere resa la comunicazione, più;
- b) interessi sulla somma di cui sopra calcolati in conformità all’art. 8, comma 4 e norme richiamate.

**25.2** Allorché la Cassa, entro i termini di prescrizione di cui all'art. 45, verrà in possesso degli esatti dati fiscali reddituali legittimamente acquisiti, provvederà all'applicazione, in via definitiva, della ulteriore sanzione pari a:

- a) differenza fra il contributo evaso (determinato come al precedente art. 22, comma 2) e l'importo di cui al precedente punto a), più:
- b) interessi sulla somma di cui sopra calcolati in conformità all'art. 8, comma 4, e norme richiamate.

**25.3** In caso di recidiva nella omissione della comunicazione non seguita da presentazione della stessa, anche fuori termini, la Cassa, oltre ad applicare le sanzioni di cui sopra, chiederà al Consiglio del Collegio al quale è iscritto il geometra l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 5 e successivi.

---

## ART. 26

---

### Sanzioni per comunicazione infedele

**26.1** In caso di comunicazione "infedele" ai sensi del precedente art. 23 si applica una sanzione così determinata:

- a) importo pari alla sommatoria dei contributi evasi come individuati al comma 3 del precedente art. 23 con minimo 40% del contributo di cui all'art. 1, comma 2, più:
- b) interessi sulla somma di cui sopra calcolati in conformità all'art. 8, comma 4, e norme richiamate;
- c) importo pari alla sommatoria delle maggiori somme versate in conseguenza della infedele dichiarazione.

**26.2** In caso di recidiva nella infedele comunicazione, non seguita da rettifica, anche fuori termini, la Cassa, oltre ad applicare le sanzioni di cui sopra, chiederà al Consiglio del Collegio al quale è iscritto il geometra l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 5 e successivi.

---

## ART. 27

---

### Contributi minimi

**27.1** I contributi minimi, previsti dall'art. 1, commi 1 e 2 e art. 2, sono dovuti dagli iscritti all'Albo nell'anno di competenza, indipendentemente dalla durata del periodo di iscrizione.

---

## ART. 28

---

### Versamenti diretti del contributo integrativo

**28.1** Le eccedenze sul contributo integrativo minimo, dovuto dagli iscritti alla Cassa con esclusione dei neo-diplomati e l'intero importo per contributo integrativo, dovuto dagli iscritti alla Cassa neo-diplomati e dalle società di ingegneria o di capitali tecnico-ingegneristiche, relativo all'anno precedente devono essere versate, entro il 15 settembre di ogni anno e comunque non prima di trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IVA, direttamente tramite c/c postale o forme equivalenti stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

**28.2** Tali importi devono essere versati anche da coloro che per qualsiasi causa si siano cancellati dall'Albo nell'anno in corso o precedente, o dai loro superstiti o eredi salvo quanto previsto dai successivi artt. 41 e 42.

**28.3** Nel caso di appartenenza a società o associazioni di professionisti e similari, il pagamento del contributo integrativo deve essere effettuato da ogni singolo socio od associato, per l'importo di sua spettanza.

**28.4** Il contributo integrativo è calcolato sul volume di affari prodotto nell'anno precedente a quello in cui deve essere eseguito il versamento diretto di cui al presente articolo.

---

## ART. 29

---

### Versamenti diretti dei contributi soggettivi

**29.1** Le eccedenze sui contributi minimi soggettivi devono essere interamente versate, entro il **15 settembre di ogni anno e comunque non prima di** trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IRPEF, direttamente tramite c/c postale o forme equivalenti stabilite dal Consiglio di Amministrazione, da tutti gli iscritti agli Albi dei geometri al 1° gennaio dell'anno della comunicazione; gli estremi del versamento devono essere riportati nella comunicazione stessa.

---

## ART. 30

---

### Diverse modalità di versamenti diretti

**30.1** Il Consiglio di Amministrazione della Cassa può stabilire differenti modalità di versamento dei contributi integrativi e soggettivi, con le modalità previste dal precedente art. 11.

---

## ART. 31

---

### Maggiorazioni per irregolari versamenti diretti

**31.1** Nel caso di omesso o incompleto versamento diretto, nei termini, di quanto dovuto in base ai precedenti artt. 28 e 29, l'interessato può spontaneamente sanare la propria posizione debitoria versando alla Cassa, prima della iscrizione a ruolo di cui al successivo art. 32, un importo pari a:

- a) contributi dovuti e non versati, più:
- b) maggiorazione fissa sui contributi dovuti in ragione del:
  - 1% se il versamento è effettuato entro i primi tre giorni;
  - 5% se il versamento è effettuato tra il quarto e il trentesimo giorno;
  - 15% se il versamento è effettuato oltre i trenta giorni dal termine di scadenza, più:
- c) interessi in conformità all'art. 8, comma 4, e norme richiamate calcolati sull'importo di cui alla lettera a) dal trentesimo giorno successivo alla scadenza delle relative dichiarazioni annuali IRPEF.

**31.2** Gli importi di cui al presente articolo devono essere versati tramite c/c postale o altra forma stabilita dal Consiglio di Amministrazione con modulistica reperibile presso i Collegi o presso la Cassa.

**31.3** Dell'avvenuto pagamento come da presente articolo deve essere data immediata informazione direttamente alla Cassa, a mezzo raccomandata, o tramite Collegio, allegando copia della ricevuta del versamento.

---

## ART. 32

---

### Omesso od incompleto versamento dei contributi dovuti

**32.1** Nel caso di omesso od incompleto versamento degli importi dovuti in base ai precedenti artt. 27, 28 e 29, salvo quanto previsto dal precedente art. 31, la Cassa procede alla riscossione di un importo pari a:

- a) contributo integrativo dovuto e non versato, più:
- b) contributo soggettivo dovuto e non versato, più:
- c) maggiorazione fissa in ragione del 15% (quindici per cento) sulla sommatoria dei precedenti contributi (*a* + *b*), più:
- d) interessi in conformità all'art. 8, comma 4 e norme richiamate, calcolati sull'importo di cui alla lettera *a*) dal trentesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, fino alla data di scadenza della prima rata del ruolo o di altra forma di riscossione in cui è iscritta la somma da versare, più:
- e) interessi in conformità all'art. 8, comma 4 e norme richiamate, calcolati sull'importo di cui alla lettera *b*) dal trentesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione annuale IRPEF, fino alla data di scadenza della prima rata del ruolo o di altra forma di riscossione in cui è iscritta la somma da versare.

**32.2** In caso di versamenti diretti incompleti e/o tardivi, **entro i termini di prescrizione**, la Cassa procede al recupero a conguaglio **di quanto dovuto per contributi, interessi e sanzioni con le modalità di cui all'art. 8, comma 6.**

**32.3** In caso di omesso versamento della intera contribuzione dovuta, oltre il termine di prescrizione di cui al successivo articolo 45, il relativo periodo sarà considerato come mancanza od interruzione della iscrizione e contribuzione anche ai fini previdenziali.

**32.4** In caso di incompleto versamento della contribuzione dovuta oltre il termine di prescrizione di cui sopra, l'interessato potrà presentare, anche contestualmente alla domanda di pensione, richiesta di regolarizzazione dietro versamento della riserva matematica ai sensi della legge n. 1338/62.

---

## ART. 33

---

### Restituzione dei contributi non dovuti

**33.1** L'iscritto, previa documentazione dei versamenti effettuati, potrà ottenere, su domanda, il rimborso di quanto versato o riscosso dalla Cassa e non dovuto, purché la domanda sia presentata entro il termine di prescrizione di dieci anni.

---

## ART. 34

---

### Tardata iscrizione a ruolo

**34.1** In caso di riscossione di contributi effettuata tramite ruoli emessi in ritardo, per cause non imputabili a colpa o negligenza dell'iscritto, si applicano i soli interessi calcolati in conformità all'art. 8, comma 4 e norme richiamate, riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui dovevano essere emessi i ruoli e la data di consegna all'esattore dei ruoli nei quali è stata effettuata l'iscrizione.

---

## ART. 35

---

### Riscossione delle sanzioni

**35.1** Le sanzioni per tardiva, omessa o infedele comunicazione nella misura prevista dai precedenti artt. 24, 25 e 26, possono essere rimosse tramite ruoli esattoriali, **o con le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi minimi.**

---

## ART. 36

---

### Cumulabilità fra sanzioni

**36.1** Le sanzioni per eventuali irregolarità nelle comunicazioni previste dai precedenti artt. 24, 25 e 26 sono cumulabili con le maggiorazioni di cui agli artt. 31 e 32 per eventuali omessi o incompleti versamenti diretti.

---

## ART. 37

---

### Compilazione e entità dei ruoli

**37.1** Tutte le somme dovute alla Cassa, e non versate in conformità alle presenti disposizioni, possono essere rimosse mediante ruoli esattoriali frazionati in più rate, compilati dalla Cassa stessa, resi esecutivi in conformità alle vigenti disposizioni di legge e posti in riscossione secondo le norme **in vigore per la riscossione delle imposte dirette.**

**37.2** Tutte le somme rimosse tramite ruoli sono maggiorate degli aggi esattoriali.

**37.3** Alle iscrizioni nei ruoli verrà data distinta codificazione che ne consentirà l'individuazione; salvo quanto previsto dal successivo art. 44 non è ammesso il pagamento di contributi, maggiorazioni o sanzioni in forma diversa da quelle prescritte.

---

## ART. 38

---

### Variazione degli Albi professionali

**38.1** Entro e non oltre il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre di ogni anno ogni Collegio dei geometri trasmette a mezzo plico raccomandato le variazioni intervenute nel trimestre precedente - scadente rispettivamente il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30



settembre – tramite appositi moduli o supporti informatici predisposti dalla Cassa.

a) Con i predetti moduli devono essere comunicate alla Cassa le seguenti variazioni con relativi dati di dettaglio:

- iscrizioni o reiscrizioni all’Albo per qualsiasi causa;
- cancellazioni dall’Albo per qualsiasi causa;
- variazione o rettifica di dati anagrafici degli iscritti all’Albo.

Viceversa non devono essere comunicati alla Cassa eventuali provvedimenti di sospensione dall’esercizio professionale o altre analoghe deliberazioni adottate su istanza del geometra o d’ufficio.

b) Ogni variazione, riguardante il singolo geometra, deve essere riportata su autonomo modulo; i moduli devono essere numerati progressivamente, ogni anno, al momento dell’invio da parte dei Collegi.

c) I Collegi conserveranno agli atti copia dei moduli inviati alla Cassa.

**38.2** Unitamente ai moduli di cui al comma precedente devono essere inviati i relativi fogli riepilogativi di accompagnamento che devono contenere in ogni riga:

- numero d’ordine;
- numero progressivo dei moduli;
- il cognome, nome e codice fiscale del geometra interessato.

I modelli di cui sopra devono riportare l’indicazione del Collegio di provenienza, dei dati dell’iscritto, del periodo di riferimento, e devono essere completi di timbro e sottoscrizione del Presidente o del Segretario del Collegio.

**38.3** La Cassa può inviare ai Collegi i dati riepilogativi sugli iscritti in proprio possesso in riferimento ad una data prefissata.

**38.4** I Collegi, entro trenta giorni dal ricevimento, sono tenuti, previo riscontro ed indicazione delle eventuali rettifiche, a restituire tali elenchi, debitamente sottoscritti.

---

## ART. 39

### Invio dati ai Collegi

**39.1** La Cassa può inviare ai Collegi, almeno una volta all’anno, i dati in proprio possesso – relativi agli iscritti al Collegio stesso, ivi compresi i dati reddituali professionali – sia ai fini della eventuale verifica della esattezza dei dati stessi sia per la regolare tenuta dell’Albo nel rispetto dei principi delle norme vigenti in materia di privacy.

---

## ART. 40

### Procedimenti disciplinari

**40.1** La Cassa trasmette annualmente ad ogni Collegio dei geometri, a mezzo raccomandata, l’elenco degli iscritti che hanno omesso di presentare la comunicazione annuale ai sensi dell’art. 6.

**40.2** Il Collegio può invitare gli interessati a presentare la comunicazione direttamente alla Cassa (ferma restando giuridicamente la omissione) documentando l’adempimento.

**40.3** Il Collegio può altresì adottare i **conseguenti** provvedimenti in relazione all’eventuale infrazione disciplinare commessa.

**40.4** La Cassa trasmette annualmente ad ogni Collegio dei geometri, a mezzo raccomandata, l'elenco degli iscritti che sono incorsi nella recidiva della omissione, ai sensi dell'art. 6, comma 9, non seguita da presentazione della comunicazione.

**40.5** Il Collegio può invitare o diffidare l'iscritto a presentare le comunicazioni omesse alla Cassa, tramite il Collegio stesso, oppure, qualora la comunicazione sia stata precedentemente resa, anche fuori dei termini, a fornire la idonea documentazione.

**40.6** Trascorsi novanta giorni dalla data del ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 4 il Collegio dei geometri, in caso di mancata presentazione della comunicazione, è tenuto ad iniziare la procedura per la cancellazione dall'Albo con i termini e le modalità previsti dall'art. 12 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.

**40.7** Ferma restando la eventuale infrazione disciplinare commessa, l'iscritto può interrompere in ogni momento – prima della adozione della relativa definitiva deliberazione consiliare - la procedura di cancellazione presentando al Collegio le comunicazioni omesse, compilate in conformità al presente Regolamento.

**40.8** Il Collegio trasmette alla Cassa a mezzo raccomandata le comunicazioni ricevute dagli iscritti, interrompendo la procedura relativa alla cancellazione dall'Albo.

---

#### ART. 41

---

### Comunicazione in caso di decesso

**41.1** In caso di morte del geometra tenuto alla comunicazione - ove la comunicazione relativa all'anno in cui è avvenuto il decesso non sia stata resa regolarmente nei termini dall'interessato - la Cassa, a mezzo lettera raccomandata A.R., inviata per conoscenza anche al Collegio di appartenenza, invita in solido i superstiti, così come definiti dall'art. 18 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza, o gli eredi a provvedere alla comunicazione stessa.

**41.2** In questa ipotesi la comunicazione deve essere resa su apposito modulo deliberato dal Consiglio riportante, oltre che gli elementi previsti dagli artt. 13 e 14, anche il volume d'affari IVA, relativo alle fatture emesse nell'anno del decesso.

**41.3** Tale comunicazione deve essere consegnata o spedita alla Cassa, a mezzo raccomandata, da parte di uno qualsiasi dei superstiti maggiorenne o dal tutore di minorenne, entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1.

---

#### ART. 42

---

### Pagamento dei contributi in caso di decesso

**42.1** In presenza di regolari comunicazioni rese alla Cassa nei termini previsti dal presente Regolamento, quanto dovuto e non pagato in base alle comunicazioni stesse potrà a richiesta degli interessati essere trattenuto dagli eventuali importi previdenziali già maturati spettanti ai superstiti o agli eredi a qualsiasi titolo (pensione, restituzione dei contributi, assistenza, etc.).

**42.2** Le eventuali maggiorazioni per irregolare versamento o sanzioni per irregolare comunicazione alla Cassa nell'anno del decesso, se iscritte a ruolo, saranno oggetto di sgravio

esattoriale o, se già pagate, i relativi importi introitati dalla Cassa saranno restituiti ai superstiti o agli eredi.

**42.3** Per gli anni in cui le comunicazioni non siano state regolarmente rese alla Cassa nei termini di Regolamento si procederà, in via provvisoria, al conguaglio tra le somme dovute alla Cassa e le previdenze spettanti ai superstiti o agli eredi, calcolate tenendo conto di quanto disposto dall'art. 22, comma 3 e riscosse con le stesse modalità di cui al comma 1. Non appena reperiti i dati definitivi si procederà con le stesse modalità al conguaglio delle somme dovute alla Cassa.

**42.4** Il Consiglio di Amministrazione, in casi particolari, può prevedere forme diverse di pagamento o recupero delle somme dovute alla Cassa.

---

## ART. 43

---

### Comunicazione provvisoria

**43.1** La dichiarazione di cui all'art. 6, **comma 15**, è redatta utilizzando il modulo che, a richiesta degli interessati, sarà fornito dalla Cassa.

**43.2** Essa deve essere ripetuta nei termini e nelle forme previste per le comunicazioni annuali ordinarie.

---

## ART. 44

---

### Pagamento dei contributi dovuti dai pensionandi

**44.1** L'iscritto alla Cassa, congiuntamente alla domanda di trattamento previdenziale pensionistico, può chiedere, qualora non siano già stati compilati i ruoli, che l'intera contribuzione dovuta - relativa all'anno in corso ed all'anno precedente - sia interamente trattenuta dai ratei della pensione che andranno a maturare.

---

## ART. 45

---

### Prescrizione dei contributi

**45.1** Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni:

- a) dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- b) del diritto a richiedere la rettifica delle dichiarazioni presentate o ad effettuare quelle omesse.

**45.2** Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 6, o dal momento in cui la Cassa ha ottenuto dai competenti uffici, come previsto dall'art. 6, **comma 14**, i dati definitivi da comunicare all'interessato

---

## ART. 46

---

### Controllo delle comunicazioni

**46.1** La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto

della domanda di pensione o delle successive revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi ed IVA, limitatamente agli ultimi dieci anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi attinenti all'iscrizione e alla contribuzione.

**46.2** In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'art. 6, comma 4, ed è sospesa la corresponsione del trattamento fino alla comunicazione della risposta.

---

#### **ART. 47**

---

### **Ricongiunzione dei contributi**

**47.1** Coloro che prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età cessano dall'iscrizione alla Cassa possono chiedere il trasferimento dei contributi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, delle somme eventualmente versate per riscatto di periodi pregressi ai sensi dell'art. 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 e dell'art. 7 della legge 4 agosto 1990, n. 236, nonché dell'indennità una tantum prevista dall'art. 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, esclusivamente ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi presso diverso istituto di assicurazione obbligatoria.

**47.2** Tali importi, su cui sono dovuti gli interessi con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data dei relativi pagamenti, sono versati direttamente all'istituto presso il quale l'interessato ha richiesto il ricongiungimento dei periodi contributivi.

---

#### **ART. 48**

---

### **Riscatto periodo iscrizione registro dei praticanti**

**48.1** La domanda per il riscatto del periodo di iscrizione al registro dei praticanti deve essere debitamente documentata e presentata comunque prima della liquidazione del trattamento previdenziale.

**48.2** Il riscatto si compie con il versamento di un onere pari, per ciascun anno, alla riserva matematica da calcolarsi in conformità del principio di cui all'art. 13 della legge 1338/62 rapportata alla contribuzione dell'anno di riferimento prevista per i neodiplomati.

**48.3** Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione da parte della Cassa dell'onere da pagare.

**48.4** E' prevista la possibilità di rateizzare il pagamento dell'onere dovuto con la maggiorazione degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.

---

#### **ART. 49**

---

### **Disposizioni transitorie in materia di inefficace iscrizione per difetto continuità professionale**

**49.1** Il regolamento sui criteri di identificazione dei requisiti di continuità professionale per gli iscritti alla Cassa rimane in vigore fino al 31.12.2002.

**49.2** Coloro nei cui confronti l'iscrizione alla Cassa è stata dichiarata inefficace a seguito della verifica del requisito della continuità professionale prima del 31 dicembre 2002, possono chiedere la restituzione dei contributi soggettivi versati, come previsto dalla precedente normativa, entro e non oltre sei mesi dalla approvazione della presente modifica regolamentare.

**49.3** Per la successiva verifica relativa al periodo 1997-2001 e per l'anno 2002 il termine di cui al comma 2 decorre dalla notifica del provvedimento amministrativo definitivo dichiarativo dell'inefficacia.

**49.4** In caso di mancata richiesta di restituzione, gli anni in questione verranno considerati validi solo per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, di inabilità e di invalidità.

**49.5** La Cassa notificherà agli interessati le disposizioni di cui al precedente comma con raccomandata con ricevuta di ritorno inviata per conoscenza anche al Collegio di appartenenza dell'iscritto.

---

## **ART. 50**

### **Disposizioni finali**

**50.1** Le norme del Presente Regolamento possono essere modificate con la procedura prevista dall'art. 3 del D. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

**50.2** Coloro che al 31 dicembre 2002 erano legittimamente iscritti al solo Albo e non alla Cassa in quanto non tenuti alla iscrizione ed in regola con il versamento dei relativi contributi di solidarietà, possono chiedere di riscattare gli anni pregressi versando sulla differenza, per ogni anno, la corrispondente riserva matematica da calcolarsi in conformità del principio di cui alla legge n. 1338/62. Per tali versamenti potranno essere concesse rateizzazioni con la maggiorazione degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.

**50.3** Per gli anni riscattati si applica, ai fini della continuità professionale e del trattamento previdenziale, la normativa vigente nell'anno di riferimento.

**50.4** Gli iscritti di cui al precedente comma 2 che si cancellano dall'Albo entro novanta giorni dall'approvazione della delibera di cui all'art. 5, comma 1, dello Statuto non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo minimo relativo a tale anno.

**50.5** Le presenti modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2003 fatta eccezione per l'art. 2, commi 4 e 5, la cui decorrenza è fissata al 1°/1/2004.

**50.6** Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente Regolamento.